Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Venerdì 18 novembre | Numero 270

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Nel testo del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375, che reca provvedimenti per l'Ente Volturno in Napoli, approvato col R. decreto 6 settembre u. s., n. 1354, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 253 del 27 ottobre p. p., per inesattezza tipografica, si sono verificati i seguenti errori:

all'ultima linea dell'articolo 3, invece di « opportune economie *o* con » ecc. è stato stampato « opportune economie *e* con ecc. »; alla penultima linea dell'articolo 16, è stato stampato « da quello *interne* » in luogo di « da quello *interno* »; alla seconda linea dell'articolo 34, è stato stampato « agli operai giornalieri *delle* spese fisse, invece di « agli operai giornalieri *e* delle spese fisse »; alla quartultima linea dell'articolo 38, è stato stampato: « le disposizioni di *leggi* » in luogo di « le disposizioni di *legge* »; alla penultima linea dell'articolo 51, in luogo di « *all'*Esattore dell'Ente », è stato stampato « *l'*Esattore dell'Ente »; e l'ultimo articolo del regolamento, è stato indicato col n. 7, anzichè col n. 71, come qui si rettifica.

Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1536, ***che aumenta lo stanziamento del cap. 47, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1921-922.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 437, per la conversione del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, concernente lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile ai RR. Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, per la conversione del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1323, concernente miglioramenti economici del personale delle RR. scuole medie di commercio;

Visti gli articoli 2 e 6 rispettivamente delle indicate leggi nn. 437 e 439;

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 47 « Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole commerciali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1921-922, è aumentato della somma di lire unmilionequattrocentonovemilacentosessantuno (L. 1,409,161).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 9 ottobre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 50.000 occorrenti al Ministero dell'interno.

SIRE!

Per provvedere al pagamento delle spese occorse in occasione della cerimonia svoltasi sul Monte Tomba e del ricevimento della Missione francese che ebbe a prendervi parte, si rende necessaria un'assegnazione di L. 50.000 a favore del capitolo « Funzioni pubbliche e feste governative » del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario corrente.

Il Consiglio dei ministri, atteso il carattere della spesa, ha deliberato di attingere la somma al fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà consentita dall'art. 34 della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

L'unito schema di decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra provvede a dare effetto a tale prelevamento.

Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1538, *che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3.273.048,92, rimane disponibile la somma di L. 6 726.951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000) da portarsi in aumento allo stanziamento del capitolo n. 10: « Funzioni pubbliche e feste governative » del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 590.000, occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Allo scopo di provvedere a varie necessità improviste manifestatesi in taluni servizi delle Amministrazioni del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio e dell'istruzione pubblica, il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, la somma di lire 590.000, che si ripartisce come segue fra i bilanci dei Ministeri predetti, per le causali sottospecificate:

Ministero del tesoro:

L. 60.000 per pagamento alla Repubblica di San Marino della quota trimestrale supplementare di canone, maturata al 30 giugno 1921, agli effetti della Convenzione 5 febbraio 1920.

L. 15 000 per compensi ai funzionari addetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L. 25.000 per spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri.

L. 8000 per indennità a favore di funzionari, non appartenenti al Ministero del tesoro, incaricati di studi o altri lavori.

L. 5000 per indennità di missione.

L. 50.000 per compenso di lavoro straordinario al personale addetto alla Direzione generale dei combustibili, in relazione al versamento all'erario, già eseguito con prelevamento dallo speciale conto corrente della gestione.

Ministero delle finanze:

L. 200.000 per indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi dell'Amministrazione delle tasse sugli affari.

L. 30.000 per pagamento di competenze al personale salariato addetto al Lago di Fusaro;

L. 20.000 per definizione di una transazione tra il Demanio e l'ingegner Scafati Vincenzo, giusta parere favorevole del Consiglio di Stato, in dipendenza della acquisizione da parte del Demanio dello Stato di talune costruzioni fatte dallo stesso ing. Scafati.

L. 50.000 per spese casuali.

Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 92.000 per spese inerenti a lavori urgenti di riparazione al fabbricato della R. Università di Sassari.

Ministero per l'industria ed il commercio:

L. 35.000 per contributo del Ministero predetto alle spese per l'Istituto internazionale del commercio in Bruxelles.

Il decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il provvedimento di cui si tratta.

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1540, *che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L 4.323.048,92 rimane disponibile la somma di L. 5.676.951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922 è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire cinquecentonovantamila (L. 590.000) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 58. Compensi vari al personale della presidenza del Consiglio dei ministri	15,000 —
Cap. n. 60. Spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri	25,000 —
Cap. n. 110. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc.	5,000 —
Cap. n. 124. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni	8,000 —
Cap. n. 250-*bis* (di nuova istituzione). Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino per aumento straordinario d'assegno ai termini della Convenzione addizionale 5 febbraio 1920	60,000 —
Cap. n. 294 (aggiunto). Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell'interesse del Commissariato generale per i combustibili nazionali, ecc.	50,000 —
Ministero delle finanze	
Cap. n. 20. Spese casuali	50,000 —
Cap. n. 49. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc	200,000 —
Cap. n. 80. Spese per la gestione diretta del lago Fusaro e dei suoi annessi	30,000 —
Cap. n. 244. Acquisti eventuali di stabili	20,000 —
Ministero dell'istruzione pubblica	
Cap. n. 148-*bis*. (Di nuova istituzione). R. Università di Sassari - Lavori di riparazione all'edificio sede dell'Università	92,000 —
Ministero per l'industria ed il commercio:	
Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione). Contributo del Ministero per l'industria ed il commercio nelle spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale del commercio in Bruxelles	35,000 —
	590,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 20 ottobre 1921, n 1548, *che estende al personale della magistratura assunto sotto il cessato regime l'indennità di carica concessa al personale della magistratura del Regno con la legge 7 aprile 1921, n. 355.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 355;

Visto il Nostro decreto 16 giugno 1921, n. 1017;

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di carica concessa con la legge 7 aprile 1921, n. 355, al personale di magistratura, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 è assegnata anche al personale di magistratura assunto sotto il cessato regime, in servizio alla data del presente decreto, con le modalità indicate nei seguenti articoli.

Art 2.

L'indennità di carica è corrisposta nella seguente misura:

a) di lire ottomila per i magistrati che abbiano grado di presidente e di presidente di sezione di Corte d'appello, di procuratore superiore di Stato e di presidente di tribunale, qualora detti magistrati siano effettivamente nominati almeno nella 5ª classe di rango;

b) di lire seimila per i magistrati che abbiano grado di consigliere di appello, di presidente di tribunale o di primo procuratore di Stato, effettivamente nominati nella 6ª classe di rango;

c) di lire quattromila per i magistrati che abbiano grado di giudice, giudice distrettuale, e consigliere di tribunale, di sostituto procuratore di Stato e di procuratore di Stato.

Art. 3.

L'indennità indicata nel precedente articolo viene corrisposta nella misura effettivamente percepita, al netto di qualsiasi ritenuta, dal corrispondente personale di magistratura del Regno.

Il trattamento economico complessivo più favorevole che eventualmente godano i magistrati del cessato regime in forza degli ordinamenti di carriera tuttora vigenti nelle nuove Provincie e provvisoriamente conservato a norma del R. decreto 16 giugno 1921, n. 1017, deve essere computato nella indennità di carica, la quale sarà corrisposta, se del caso, nella misura che risulterà dalla detrazione di emolumenti superiori.

Sono altresì comprese nella indennità di carica le aggiunte di funzioni attualmente assegnate al personale degli uffici giudiziari.

Art. 4.

Per l'applicazione di quanto è disposto nella seconda parte del precedente articolo, saranno seguiti i criteri di assimilazioni stabiliti per i magistrati nominati in una classe di rango non superiore alla VI nel R. decreto 16 giugno 1921, n. 1017.

I magistrati del cessato regime effettivamente nominati nella V classe di rango sono equiparati ai consiglieri di Corte di cassazione e sostituti procuratori generali del Re presso la Corte di cassazione e i magistrati che abbiano grado di presidente di Corte di appello ai primi presidenti di Corte di appello del Regno e saranno loro assegnati gli emolumenti corrispondenti a tali gradi con le modalità ed i criteri stabiliti nel predetto R. decreto 16 giugno 1921, numero 1017.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — De Nava — Rodinò.

Visto, *Il guardasigilli:* Rodinò.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1503. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cairate ed Uniti (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1504. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Seregno (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1505. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lizzola (Bergamo) di applicare, dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 e di L. 4000 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921.

N. 1506. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Melegnano (Milano) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1507. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bollate (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 4000.